

parole colle quali finisce lo stesso articolo, dicenti: « da un ufficiale di pubblica sicurezza. »

Il quarto emendamento è del deputato Quaglia, che dice: « Utenti indicati nell'articolo 6. »

Il quinto emendamento è del signor deputato Mellana; esso dice:

« Nel caso in cui o non si consenta al verificatore l'ingresso nelle case, officine o magazzini, o venga in altro modo impedito l'esercizio delle sue funzioni, egli non potrà introdursi in dette case, officine o magazzini senza l'assistenza del giudice o del sindaco. »

Questo emendamento formerebbe una nuova redazione dell'articolo 17.

Vi era infine il signor deputato Pinelli che aveva parlato di un emendamento, il quale egli non l'ha passato al banco della Presidenza.

PINELLI. Se la Camera crede, ne darò lettura:

« Non potrà essere in alcun caso impedito l'esercizio delle sue funzioni al verificatore anche nelle visite presso gli utenti prima del levare o del tramonto del sole nelle case, officine o magazzini, qualora si presenti accompagnato dal giudice, dal sindaco o da un ufficiale di pubblica sicurezza. »

A me pare che in questo modo si antiviene all'inconveniente ch'io già accennava risultare dal modo di redazione del primo articolo, nel quale si stabiliva la necessità di richiedere prima l'assenso di questa visita, e quando era negata, allora si faceva luogo a ricorrere al giudice per ottenere di fare questa visita; in questo intervallo, io dico, il contravventore sarà sollecito a fare scomparire tutte quante le prove della contravvenzione, e sarà inutile allora l'arrivo del giudice. Per questa principale ragione io credo che si debba concepire in questo modo l'emendamento, onde il verificatore, il quale ha saputo che realmente vi sono oggetti di contravvenzione, si premunisca di questa cautela, acciò non sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti da me annunciati, tranne quello del signor deputato Pinelli, sono stati comunicati alla Commissione, la quale avrebbe proposto di formulare l'articolo 17 nei termini su cui riferirà il deputato Despine.

DESPINE, relatore. Les membres de la Commission qui ont pu se réunir ce matin ont examiné les divers amendements sur l'article 17 présentés par les honorables députés Radice, Quaglia, Jacquemoud, Mellana et Cadorna.

Celui Radice, consistant à supprimer les mots: *prima del levare o dopo il tramonto del sole*, d'après les observations développées hier, n'a pas paru pouvoir être accepté, sans de graves inconvénients pour les acheteurs.

Celui Quaglia, consistant à ajouter, après le mot *utenti*, ceux *di cui all'articolo 6*, n'est pas indispensable, le mot *utenti*, admis généralement dans l'espèce, ne se rapportant d'ailleurs qu'à ceux compris dans la table. Toutefois la Commission a cru utile de l'insérer comme pouvant donner plus de clarté à la loi.

Celui Jacquemoud, consistant à ajouter le mot *dette* avant celui *case* a été accepté pour préciser davantage les lieux dans lesquels le vérificateur peut s'introduire.

L'autre amendement Jacquemoud, portant suppression des mots: *o d'un ufficiale di pubblica sicurezza*, n'a pas été admis par le motif qu'on ne peut comprendre, comme le craignait l'honorable auteur de la proposition, les carabiniers royaux parmi les officiers de sûreté publique: ils ne sont que les agents d'exécution, et les syndics, juges, commissaires de police sont les seuls auxquels cette qualité puisse être at-

tribuée. La particule *o au lieu de e* ne laisse d'ailleurs aucun motif de concevoir cette inquiétude.

L'amendement Mellana, dans sa première partie portant: *nel caso in cui non si consenta al verificatore l'ingresso nelle case, officine o magazzini*, avant les mots: *o gli venga in altro modo impedito*, a été accepté par la Commission comme précisant mieux la faculté donnée au vérificateur; quant à la partie de cet amendement supprimant les mêmes mots indiqués dans l'amendement Radice, la Commission ne l'a pas acceptée par le même motif.

Enfin l'amendement Cadorna dans sa première portion rentre dans celui Mellana qui est encore plus explicite, et quant à la dernière partie, il a paru à la Commission que l'article actuel rempli déjà ce but, le Code de procédure criminelle, autorisant toujours à s'introduire avec l'assistance du juge quand il y a lieu.

D'après ces considérations la Commission m'a chargé de vous proposer la rédaction suivante:

« Nel caso in cui o non si consenta al verificatore l'ingresso nelle case, officine e magazzini, o gli venga in altro modo impedito l'esercizio delle sue funzioni, ovvero allorché proceda a qualche visita presso gli utenti di cui all'articolo 6 prima del levare o dopo il tramonto del sole, esso non potrà introdursi in dette case, officine e magazzini, senza l'assistenza del giudice, o del sindaco, o dell'ufficiale di pubblica sicurezza. »

PINELLI. Non pare che il mio emendamento si avvicini abbastanza col progetto della Commissione, perchè questo richiede sempre la prova prima del consenso negato; invece io crederei che l'emendamento dovesse essere concepito in modo che lasciasse alla prudenza del verificatore in caso di ricercar prima l'assistenza del sindaco o dell'agente di pubblica sicurezza o del giudice, tuttavolta che crede che possa essere il caso di una contravvenzione.

Se noi non poniamo questa facoltà al verificatore di farsi assistere dal giudice tuttavolta che esso crede di aver fondati sospetti di contravvenzione, noi porremo il verificatore nella posizione di sentirsi anche rimproverare da quello il quale avrebbe di buon grado acconsentito a questa visita, di non aver prima chiesto il suo consenso; sarà un pretesto, ma intanto diamo luogo ad una recriminazione. Di più io credo che la legge debb'essere sempre concepita in modo che parli al popolo e non al pubblico funzionario. È la legge quella che prescrive al popolo gli atti che può o non deve fare; ed è soltanto in via di regolamento che si dirige la legge all'impiegato incaricato di sorvegliare alla sua esecuzione. Quindi io credo che debba stare la redazione che io aveva proposta, inquantochè rende più facile la prova della contravvenzione, ed insieme non annulla affatto tutte quelle cautele che debbono esistere a tutela dei cittadini nelle visite domiciliari.

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussione ed anche della votazione stessa, io mi rivolgo ai signori deputati che hanno proposto degli emendamenti, e domando loro se essi insistano nei loro emendamenti, oppure aderiscano alla nuova redazione stata proposta dalla Commissione.

CADORNA CARLO. Io aderisco alla redazione proposta dalla Commissione, tranne però per le ultime parole che dicono: *od un ufficiale di pubblica sicurezza*, alle quali propongo che si sostituiscano queste altre: *o del vice-sindaco*.

Una voce. O di chi lo rappresenta.

PRESIDENTE. Comincio per consultare la Camera se quest'emendamento del signor deputato Cadorna al nuovo articolo della Commissione sia appoggiato.